

# STATUTO

## ASSOCIAZIONE RADIOAMATORI ITALIANI

### COMITATO REGIONALE LOMBARDIA ODV

(deliberato dall'Assemblea del Comitato Regionale Lombardia in data \_\_/\_\_/\_\_\_\_ e approvato dall'Assemblea Generale in data  / / )

#### ART. 1 – ATTO COSTITUTIVO E DENOMINAZIONE

È costituita ai sensi degli artt. 50 e ss. dello Statuto dell'Associazione Radioamatori Italiani (**A.R.I.**) l'“**Associazione Radioamatori Italiani Comitato Regionale Lombardia ODV**” o “A.R.I. C.R.L. ODV”, di seguito denominata anche solo “Associazione”. La qualifica di “Organizzazione di Volontariato”, in brevità “ODV” costituisce peculiare segno distintivo dell'Associazione e a tale scopo è inserita in ogni sua comunicazione e manifestazione esterna.

- 1.1** L'Associazione A.R.I. C.R.L. ODV è un Ente del Terzo Settore, è disciplinata dal presente Statuto e agisce nei limiti del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, del Codice Civile e dei principi generali dell'Ordinamento.
- 1.2** A.R.I. C.R.L. ODV, conservando la propria autonomia, **aderisce ad A.R.I.**, eretta come Ente Morale con D.P.R. 10 gennaio 1950 n. 368, rappresentandone il livello di articolazione territoriale regionale per la Lombardia. Di **A.R.I.** condivide pienamente, ed espressamente accetta, il relativo Statuto, approvato con D.P.R. 24 novembre 1977 n. 1105, e il Regolamento attuativo/integrativo del medesimo, gli scopi, le finalità ed il relativo processo di governance reso necessario per quelle associazioni a carattere nazionale strutturate su vari livelli di organizzazione territoriale.
- 1.3** L'Associazione A.R.I. C.R.L. ODV nel rispetto e alle condizioni previste dalle vigenti disposizioni statutarie e regolamentari di **A.R.I.**, oltre a raggruppare i radioamatori del territorio della Lombardia e a svolgere le attività di interesse specifico, coopera con le Istituzioni e le sezioni locali della Protezione Civile in occasione di calamità ed emergenze garantendo le Radiocomunicazioni alternative in Emergenza.
- 1.4** L'Associazione è iscritta nell'elenco Regionale dei Soggetti di Rilevanza per il sistema di Protezione Civile Lombardo.
- 1.5** L'Associazione opera senza limiti di durata e può essere sciolta con delibera dell'Assemblea Straordinaria dei Soci.

#### ART. 2 – SEDE DEL COMITATO REGIONALE

- 2.1** L'Associazione ha sede legale in Milano (MI), Via Natta, 11;
- 2.2** L'eventuale variazione della sede legale di A.R.I. C.R.L. ODV non richiede formale variazione del presente Statuto e può essere decisa con delibera del Consiglio Direttivo; dovrà, in ogni caso, essere adeguatamente comunicata agli enti gestori di pubblici Albi o Registri nei quali è iscritta.

- 2.3** Fanno parte di diritto dell'A.R.I. C.R.L. ODV tutte le Sezioni Locali **A.R.I.** della Regione Lombardia per il tramite dei loro Presidenti.
- 2.4** A discrezione del Consiglio Direttivo potrà essere decentrata ogni attività associativa o amministrativa, purché entro l'ambito Regionale.

### **ART. 3 – SCOPI E FINALITA' DEL COMITATO REGIONALE**

- 3.1** L'Associazione è apartitica e aconfessionale, opera senza fini di lucro in maniera spontanea e gratuita e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso lo svolgimento di attività di carattere di interesse generale ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.
- 3.2** In particolare, oltre agli scopi previsti dallo Statuto Nazionale di **A.R.I.** e dal relativo Regolamento attuativo/integrativo, l'Associazione persegue le seguenti finalità:
- a) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992 n. 225 e successive modificazioni;
  - b) riunione dei radioamatori presenti sul territorio della Regione Lombardia;
  - c) assistenza con le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo mediante apposito provvedimento, ai titolari di stazioni di ascolto (SWL) e a tutti coloro che si occupano di problemi radiantistici e di interessi a questi connessi o riconducibili;
  - d) impulso di studi scientifici in campo radiantistico promuovendo esperimenti e prove;
  - e) autoistruzione e comunicazione tra gli associati delle ricerche effettuate dai radioamatori, dalle persone interessate alle tecniche radio e a ciò espressamente autorizzate, come da Regolamento Internazionale delle Telecomunicazioni della Unione Internazionale delle Telecomunicazioni – I.T.U.;
  - f) interventi a favore delle popolazioni colpite da calamità, per le quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza;
  - g) predisposizione ed attuazione delle radiocomunicazioni alternative di emergenza tese a garantire i collegamenti necessari e richiesti dalle Pubbliche Autorità nel caso in cui venga dichiarato lo stato di emergenza.
- 3.3** Nell'ambito delle finalità di cui al comma precedente, l'Associazione si propone altresì di:
- a) rappresentare le Sezioni Locali della Lombardia;
  - b) sovrintendere alla costituzione, al funzionamento, allo scioglimento delle Sezioni Locali della Lombardia;
  - c) dirimere le controversie tra Sezioni Locali, tra Sezione Locale e Socio, tra Soci appartenenti alle Sezioni Locali della Lombardia;
  - d) promuovere tra i Soci la costituzione di un gruppo volontario specializzato denominato A.R.I. R.E. che si dedichi all'attività delle Radiocomunicazioni d'Emergenza e sviluppi competenze adeguate;
  - e) promuovere l'adesione all'**A.R.I.** dei radioamatori della Lombardia;

- f) promuovere d'intesa con le Sezioni Locali della Lombardia le attività necessarie allo sviluppo dell'Associazione e coordinare le iniziative e le manifestazioni organizzate dalle Sezioni Locali della Lombardia;
- g) nominare i Delegati Regionali che interverranno all'Assemblea Generale **A.R.I.**;
- h) nominare i Rappresentanti **A.R.I.** nella Commissione di esame per il conseguimento della patente di operatore di stazioni di radioamatore;
- i) provvedere al versamento alle Sezioni di quanto di loro spettanza della quota associativa **A.R.I.**
- j) collaborare con enti pubblici e privati, con le altre associazioni di volontariato e soccorso, per la diffusione, conoscenza e studio delle radio-emissioni ai fini culturali, scientifici e di mutuo soccorso, pubblica utilità e civico impiego;
- k) organizzare il soccorso tramite i Soci mediante collegamenti radio di Primo e Secondo livello con i Centri di Comando e Controllo attivati sul territorio regionale e nazionale;
- l) supportare, se richiesto dalle Autorità competenti, la Colonna Mobile Regionale;
- m) attivare i propri volontari radioamatori nelle sale radio regionali, nelle Prefetture lombarde, e nei CCS (Centro Coordinativo Soccorsi), nel COR (Centro Operativo Regionale, nei COM (Centro operativo misto) e nei COC (Centro operativo Comunale);
- n) proporre e predisporre il piano formativo relativo all'attività di volontariato in collaborazione anche con i progetti della competente Autorità per istruire operatori radio;
- o) programmare ed eseguire periodicamente esercitazioni di Protezione Civile a livello regionale, anche in collaborazione con gli Organi e gli Enti, il cui intervento è previsto dai piani di emergenza.

**3.4** Le attività dell'Associazione sono svolte tramite le prestazioni volontarie e gratuite dei Soci, la cui attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno da eventuali diretti beneficiari, salvo quanto previsto dal successivo articolo 9.6.

**3.5** L'Associazione può svolgere, a norma dell'art. 6 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, attività diverse rispetto alle attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1, del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, purché siano a queste secondarie e strumentali. L'Associazione potrà svolgere eventuali attività economiche marginali finalizzate all'autofinanziamento degli obiettivi del presente Statuto. L'individuazione e l'attuazione delle attività diverse è rimessa alla competenza del Consiglio Direttivo, salvo quanto espressamente previsto dal presente Statuto.

## **ART. 4 – ORGANI DEL COMITATO REGIONALE**

**4.1** Gli Organi di A.R.I. C.R.L. ODV sono:

1. l'Assemblea del Comitato Regionale;
2. il Consiglio Direttivo;
3. il Collegio Sindacale.

## **ART. 5 – ASSEMBLEA**

- 5.1** I componenti di A.R.I. C.R.L. ODV sono i Soci radioamatori iscritti all'**A.R.I.** appartenenti alle Sezioni Locali **A.R.I.** della Lombardia, residenti o domiciliati nel territorio regionale e che abbiano versato la quota associativa annuale.
- 5.2** L'Assemblea dell'Associazione è composta dai Delegati delle Sezioni della Lombardia. Il Delegato della Sezione è di norma il Presidente pro tempore della Sezione stessa. Le Sezioni possono eleggere in assemblea un secondo Delegato che coadiuvi il Presidente. Il Presidente della Sezione Locale può designare a rappresentarlo con pari diritti, anche in caso di impedimento permanente o temporaneo, un Socio della Sezione Locale da lui diretta: la delega deve essere scritta ed allegata al verbale dell'Assemblea. Una Sezione non può essere rappresentata da un Socio di altra Sezione.
- 5.3** Non può essere membro dell'Assemblea chi si trova nella condizione prevista dall'art. 2382 c.c..
- 5.4** I Delegati delle Sezioni non hanno diritto ad alcun compenso da parte dell'Associazione per la partecipazione all'Assemblea.
- 5.5** I Soci **A.R.I.** possono partecipare all'Assemblea del Comitato Regionale ma senza diritto di voto. Sempre senza diritto di voto il Collegio Sindacale ha l'obbligo di partecipare all'Assemblea del Comitato Regionale.
- 5.6** Il Presidente del Comitato Regionale può invitare a partecipare all'Assemblea, con il solo parere consultivo, i Consiglieri e Manager Nazionali, i membri di altri Comitati Regionali, nonché esperti esterni, quanto ritenga utile il loro intervento in relazione agli argomenti dell'ordine del giorno (o.d.g.).
- 5.7** L'Assemblea dei Delegati in adempimento alle disposizioni dell'art. 25 D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117:
1. nomina e revoca i componenti degli Organi del Comitato Regionale;
  2. nomina e revoca, nel caso in cui l'Associazione ne sia dotata, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti nei casi previsti dall'art. 31 D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117;
  3. approva il bilancio;
  4. delibera sulla responsabilità dei componenti degli Organi del Comitato Regionale, ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
  5. delibera sulle modifiche dell'Atto Costitutivo o dello Statuto;
  6. delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione, o la scissione dell'Associazione;
  7. approva il regolamento dei lavori assembleari;
  8. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto Costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.
- 5.8** L'Assemblea del Comitato Regionale può essere Ordinaria o Straordinaria.

- 5.9** L'Assemblea Ordinaria è convocata almeno una volta all'anno entro e non oltre il 15 marzo su delibera del Consiglio Direttivo, con il seguente ordine del giorno:
1. esame ed approvazione della relazione sull'andamento di A.R.I. – C.R.L. ODV predisposta dal Consiglio Direttivo;
  2. lettura della relazione del Collegio Sindacale e del Revisore dei Conti ove previsto;
  3. esame ed approvazione del bilancio consuntivo relativo all'esercizio precedente;
  4. esame ed approvazione del bilancio preventivo relativo all'esercizio in corso;
  5. approvazione del conto patrimoniale con allegato l'inventario del patrimonio.
- 5.10** Nel corso dell'Assemblea Ordinaria potrà essere esaminato qualsiasi argomento proposto dal Consiglio Direttivo o dalle Sezioni la cui richiesta d'iscrizione all'o.d.g. sia pervenuta entro il 15 gennaio dell'anno corrente.
- 5.11** L'Assemblea Straordinaria delibera sulle modificazioni dello Statuto, lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione. L'Assemblea Straordinaria, inoltre, delibera sugli argomenti posti all'o.d.g. dal Consiglio Direttivo o sulle richieste pervenute da una o più Sezioni Locali.
- 5.12** Le Assemblee, siano esse Ordinarie o Straordinarie, sono di norma presiedute dal Presidente del Comitato Regionale o dal Vice-Presidente e in esse verbalizza il Segretario del Comitato Regionale. L'Assemblea con voto preliminare può però scegliere, a maggioranza dei voti dei presenti, quale Presidente e/o Segretario verbalizzante della seduta qualsiasi Delegato di Sezione intervenuto. È compito del Presidente verificare la regolarità della costituzione, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare il suo svolgimento. Di tali adempimenti deve esserne dato conto nel verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
- 5.13** L'Assemblea, sia essa Ordinaria o Straordinaria, può essere convocata su delibera del Consiglio Direttivo, su richiesta del Presidente del Comitato Regionale, su richiesta del Collegio dei Sindaci o su richiesta di almeno un terzo delle Sezioni Locali prescindendo dal numero dei Soci che esse rappresentano.
- 5.14** La sede di svolgimento dell'Assemblea è stabilita dal Consiglio Direttivo.
- 5.15** La sede, la data e l'orario dell'Assemblea, sia essa Ordinaria o Straordinaria, con il relativo o.d.g., devono essere comunicate ai Delegati delle Sezioni almeno 20 giorni prima della data fissata, per dar loro modo di inserire argomenti all'o.d.g. da inviare al Comitato Regionale non oltre 20 giorni antecedenti l'Assemblea.
- 5.16** La convocazione dell'Assemblea, Ordinaria o Straordinaria, viene fatta dal Segretario con lettera raccomandata, mail, PEC, o altro mezzo idoneo, all'indirizzo che le Sezioni avranno provveduto a comunicare tempestivamente al Segretario. In casi eccezionali e di estrema urgenza l'Assemblea Straordinaria potrà essere convocata con non meno di 5 giorni di preavviso rispetto alla data della riunione, purché venga garantita la conoscenza della convocazione a tutti i membri dell'Assemblea e sia indicato il motivo dell'urgenza. La

documentazione inerente l'o.d.g., qualora disponibile, deve essere allegata alla lettera di convocazione o inviata con plico a parte o trasmessa via e-mail.

- 5.17** In casi eccezionali e di estrema urgenza che non consentano la convocazione dell'Assemblea Straordinaria secondo le modalità individuate dal punto che precede, sarà possibile procedere ad una consultazione/deliberazione per via telematica, comunicata con 48 ore di anticipo a tutti i Delegati delle Sezioni Locali. L'istituzione e la regolamentazione della consultazione/deliberazione telematica, è demandata ad una delibera quadro da adottarsi dall'Assemblea entro 6 mesi dall'approvazione del presente Statuto.
- 5.18** In caso di eventi straordinari sia locali sia nazionali che di fatto impediscano il movimento delle persone o conseguentemente le riunioni, il Presidente del Comitato Regionale, in caso di indifferibilità, potrà convocare l'Assemblea da eseguirsi in via telematica con tutti i mezzi a disposizione dei Delegati. Nella convocazione e nel verbale sarà indicata la modalità adottata e la piattaforma utilizzata. In questi casi, viste le condizioni di emergenza, vengono a cadere i limiti temporali previsti nel presente articolo e l'Assemblea verrà convocata nel più breve tempo possibile.
- 5.19** In caso di Assemblea per via telematica deve sempre essere garantita sia la segretezza della riunione sia la riservatezza dei dati sensibili dei relativi partecipanti. Sicchè, è fatto divieto ai partecipanti alla riunione di registrare in tutto o in parte i contenuti della stessa; ogni partecipante dovrà dichiarare al momento dell'inizio della conferenza su piattaforma telematica l'assenza di altre persone che possono ascoltare e/o vedere i contenuti della riunione, salvo espressa autorizzazione per Soci auditori da parte del Presidente dell'Associazione.

## **ART. 6 – QUORUM COSTITUTIVO E DELIBERATIVO E DIRITTO DI VOTO**

- 6.1** L'Assemblea Ordinaria di A.R.I. C.R.L. ODV è validamente costituita e potrà deliberare, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà dei Delegati delle Sezioni, in proprio o per delega, che rappresentino il cinquanta per cento più uno dei Soci delle Sezioni. In seconda convocazione, sarà sufficiente la presenza di almeno un terzo dei Delegati delle Sezioni che rappresentino il trenta per cento più uno dei Soci delle Sezioni.
- 6.2** L'Assemblea Straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno due terzi dei Delegati che rappresentino il settanta per cento più uno dei Soci delle Sezioni. In seconda convocazione, sarà sufficiente la presenza di almeno la metà dei Delegati delle Sezioni, in proprio o per delega, che rappresentino il cinquanta per cento più uno dei Soci delle Sezioni. Per le modifiche al presente Regolamento/Statuto, invece, sarà necessaria la presenza anche in seconda convocazione di almeno due terzi dei Delegati che rappresentino il settanta per cento più uno dei Soci delle Sezioni.
- 6.3** L'Assemblea è valida solo se presente il Presidente o il Vide-Presidente del Comitato Regionale.

- 6.4** Le votazioni in Assemblea, sia essa Ordinaria o Straordinaria, saranno valide quando riportino il voto favorevole della maggioranza dei Delegati presenti che rappresentino la maggioranza dei Soci rappresentati dai Delegati intervenuti. Per le modifiche al presente Regolamento/Statuto, invece, sarà necessario il voto favorevole di almeno due terzi dei Delegati presenti che rappresentino i due terzi dei Soci rappresentati dai Delegati intervenuti.
- 6.5** Nel caso di presenza di nuove Sezioni nel frattempo formatesi, si prenderà atto dello spostamento dei Soci (e quindi dei voti) computando sempre il numero in riferimento alla data indicata e in riferimento ad un documento ufficiale **A.R.I.**
- 6.6** Le delibere approvate dall'Assemblea sono vincolanti per tutti i Soci delle Sezioni della Regione Lombardia e per il Consiglio Direttivo che ne deve curare l'attuazione.
- 6.7** Nel caso in cui l'o.d.g. lo richieda, un Delegato può presentare un consulente per uno specifico argomento, in tale caso, lo stesso, può intervenire per rispondere a specifiche domande.
- 6.8** Devono essere inviati alle Sezioni Locali entro 30 giorni dalla chiusura della riunione la copia del verbale dell'Assemblea contenente per l'intero l'oggetto delle deliberazioni, il risultato delle votazioni stesse, una sintesi degli interventi, che dia atto delle posizioni espresse e delle dichiarazioni di voto. Il verbale sarà poi pubblicato sul sito ufficiale di A.R.I. - C.R.L. ODV.

#### **ART. 7 – CONSIGLIO DIRETTIVO**

- 7.1** Il Consiglio Direttivo di A.R.I. C.R.L. ODV è composto da: il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario, il Tesoriere, e tre Consiglieri.
- 7.2** I setti membri del Consiglio Direttivo sono eletti a scrutinio segreto tra i Soci effettivi in regola con il pagamento della quota associativa, liberamente presentati dalle Sezioni Locali, con voto diretto da parte dell'Assemblea del Comitato Regionale convocata dai Sindaci, secondo le modalità e i tempi previsti per la convocazione delle riunioni dell'Assemblea Ordinaria.
- 7.3** Nell'ambito dell'elezione dei membri del Consiglio Direttivo, ogni Delegato può indicare fino a 5 nominativi così da garantire la presenza di eventuali minoranze in caso di presentazione di liste. Risultano eletti i candidati che hanno raccolto il maggior numero di voti, a parità di voti risulterà eletto il candidato con maggior anzianità di iscrizione all'**A.R.I.**
- 7.4** I candidati presentati dalle Sezioni devono essere Soci delle Sezioni stesse e devono rispondere ai requisiti previsti dall'art. 6 dello Statuto di **A.R.I.**
- 7.5** Per l'elezione a membro del Consiglio Direttivo valgono le stesse incompatibilità previste dall'articolo 5.3.
- 7.6** Ai sensi dell'art. 26, comma 6, D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, i membri del Consiglio Direttivo, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente. Eventuali

sostituzioni o mutamenti nella composizione del Consiglio Direttivo o dei poteri dei suoi componenti devono essere immediatamente rese pubbliche anche mediante iscrizione nel predetto Registro.

- 7.7** Non può far parte del Consiglio Direttivo più di un membro per ciascuna Sezione Locale.
- 7.8** Il Consiglio Direttivo eletto procede a sua volta ad eleggere tra i propri membri il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario ed il Tesoriere.
- 7.9** Tutte le cariche sono gratuite, salvo il rimborso totale o parziale delle spese opportunamente documentate, determinato con deliberazione del Consiglio Direttivo, tra cui: a) spese vive sostenute dai membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Sindaci per adempiere al mandato ricevuto; b) spese di rappresentanza; c) spese o rimborsi per incarichi specifici conferiti da A.R.I. C.R.L. ODV.
- 7.10** I Consiglieri e i Sindaci dell'Associazione non possono ricoprire contemporaneamente incarichi nel Consiglio Direttivo Nazionale e/o nel Consiglio dei Sindaci Nazionale. Eventuali situazioni di incompatibilità debbono essere risolte dal Collegio Sindacale di A.R.I. C.R.L. ODV.
- 7.11** Non esiste incompatibilità tra la carica di Presidente o Sindaco di Sezione Locale e corrispondente incarico nel Consiglio Direttivo o Collegio dei Sindaci di A.R.I. C.R.L. ODV.
- 7.12** I Consiglieri durano in carica tre anni e possono essere rieletti.
- 7.13** I Consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni e Assemblee. Il Consigliere che non partecipa a tre riunioni consecutive del Consiglio Direttivo senza produrre valida giustificazione decade dall'incarico e deve essere sostituito.
- 7.14** Durante il periodo del mandato, possono essere operate tre sostituzioni in caso di dimissioni e/o di esonero di altrettanti Consiglieri, richiamando i primi dei non eletti nelle votazioni di rinnovo del Consiglio Direttivo. Esaurita la lista dei non eletti, il consiglio Direttivo ha facoltà di cooptare a Consigliere un Socio di qualsiasi Sezione della Regione Lombardia nel rispetto delle previsioni del presente articolo. I Consiglieri cooptati durano nell'incarico sino al termine naturale del mandato in corso.
- 7.15** Nel caso in cui venisse a mancare il quarto Consigliere per qualsiasi motivo, sia egli eletto originariamente o richiamato dai non eletti o cooptato, decade l'intero Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo decade, inoltre, per la mancata approvazione della relazione sull'andamento dell'Associazione, del bilancio consuntivo o del bilancio preventivo da parte dell'Assemblea Ordinaria.
- 7.16** Il Consiglio Direttivo uscente (per fine mandato, decadenza, dimissioni, esonero, sfiducia o mancata approvazione di documenti fondamentali di cui al punto che precede) rimane in carica per l'ordinaria amministrazione e con il mandato di convocare entro 30 giorni un'Assemblea Straordinaria per le elezioni del nuovo Consiglio.
- 7.17** Le elezioni di fine mandato coincideranno con una Assemblea Ordinaria del periodo. Il Consiglio Direttivo gestirà le operazioni di voto sotto il controllo dei Sindaci.

- 7.18** La convocazione dell'Assemblea per il rinnovo delle cariche associative dovute a decadenza e/o sfiducia sarà effettuata con le modalità e i termini di cui all'art. 5. I Sindaci gestiranno le elezioni solo nel caso in cui sia stato lo stesso Collegio Sindacale ad indirle, altrimenti provvederanno a verificarne la sola regolarità.
- 7.19** Il Consiglio Direttivo:
1. cura l'attuazione delle delibere dell'Assemblea, Ordinaria o Straordinaria;
  2. attua le direttive dell'Assemblea alla quale risponde del proprio operato;
  3. delibera in ordine all'esclusione del Socio;
  4. delibera su ogni altro oggetto che riguardi il funzionamento di A.R.I. C.R.L. ODV;
  5. designa il/i rappresentante/i di **A.R.I.** presso la Commissione Ministeriale di esami per il conseguimento della patente di Radioamatore;
  6. può effettuare senza preventiva deliberazione dell'Assemblea, variazioni al bilancio di previsione già approvato, purché non superino il 10% dello stesso;
  7. relaziona la Segreteria Generali **A.R.I.** inviando copia dei verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo, delle Assemblee del Comitato Regionale e, ove richiesto, relaziona sulle attività delle Sezioni Locali.
- 7.20** Il Consiglio Direttivo esercita in via transitoria funzioni delegategli dall'Assemblea e può sostituirsi a questa in caso di urgenza; le deliberazioni del Consiglio Direttivo dovranno in questo caso essere sottoposte a ratifica dalla Assemblea nel minor tempo possibile. Parimenti le delibere del Consiglio Direttivo che riguardano le Sezioni Locali, la quota a favore di **A.R.I.** C.R.L. ODV, gli impegni o le convenzioni con enti regionali che riguardano attività interessanti l'intera Regione, assunte per particolari motivi di urgenza senza preventiva votazione dell'Assemblea, dovranno essere sottoposte a ratifica dalla stessa nel minor tempo possibile.
- 7.21** La richiesta di provvedimenti disciplinari nei confronti dei Soci è deliberata esclusivamente dall'Assemblea, qualsiasi provvedimento in merito del Consiglio Direttivo è nullo di diritto.
- 7.22** Il Consiglio Direttivo è convocato e sentito senza particolari formalità dal Presidente ogni qualvolta ne ravvisi l'opportunità. Le riunioni del Consiglio Direttivo possono avvenire anche per via telematica.
- 7.23** I verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo saranno pubblicati sul sito ufficiale di A.R.I. C.R.L. ODV.
- 7.24** Il Presidente del Consiglio Direttivo:
1. è il legale rappresentante di A.R.I. C.R.L. ODV;
  2. rappresenta l'Associazione alle Assemblee Generali di **A.R.I.**;
  3. rappresenta A.R.I. C.R.L. ODV presso le Autorità regionali della Pubblica Amministrazione;
  4. presiede le riunioni del Consiglio Direttivo e le Assemblee dei Delegati dell'Associazione se questa ritiene di non esercitare il diritto ad eleggere un presidente temporaneo della seduta;

5. provvede all'esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo di A.R.I. C.R.L. ODV;
6. esercita in casi di provata urgenza i poteri del Consiglio Direttivo dell'Associazione, salvo successiva ratifica da parte di quest'ultimo;
7. convoca l'Assemblea dei Delegati, Ordinaria o Straordinaria, quando lo ritiene;
8. opportuno oppure su richiesta del Collegio dei Sindaci o di un terzo delle Sezioni;
9. adempie a tutte quelle funzioni per le quali riceve espressa delega da parte del Consiglio Direttivo o dalla Assemblea dei Delegati di A.R.I. C.R.L. ODV.

**7.25 Il Vice-Presidente:**

1. sostituisce il Presidente e ne assume le prerogative in caso di ogni suo temporaneo impedimento;
2. assume la presidenza, fino a nuova nomina, in caso di dimissioni o rimessa dalla carica del Presidente;
3. adempie a quelle funzioni che gli sono espressamente delegate dal Presidente.

**7.26 Il Segretario:**

1. coadiuva il Presidente e il Vice-Presidente, dei quali attua le disposizioni;
2. è segretario delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Delegati qualora questa ritenga di non esercitare il diritto alla nomina di un segretario verbalizzante temporaneo per la seduta;
3. è responsabile della tenuta del libro verbali delle Assemblee e delle riunioni del Consiglio Direttivo, del protocollo della corrispondenza e della relativa archiviazione;
4. redige i verbali delle Assemblee e ne cura l'invio alle Sezioni Locali;
5. tiene la corrispondenza di A.R.I. C.R.L. ODV;
6. convoca su delibera del Consiglio Direttivo di A.R.I. C.R.L. ODV le Assemblee dell'Associazione;
7. può avvalersi di un vice-segretario nominato dal Consiglio Direttivo per l'espletamento delle sue funzioni;
8. cura i dati statistici richiesti dal Presidente inerenti l'Associazione;
9. in caso di vacanza della Vice-Presidenza, per dimissioni del Presidente e del Vice-Presidente, con slittamento degli incarichi, può assumere il ruolo di Vice-Presidente.

**7.27 Il Tesoriere:**

1. è responsabile della tenuta dei libri contabili,
2. cura la gestione amministrativa;
3. cura la relazione economica annuale del Comitato Regionale da sottoporre alla verifica del Collegio dei Revisori dei conti da presentare in copia alle Sezioni della Regione Lombardia per approvazione e da ratificare in Assemblea;
4. è responsabile della trasmissione alle Sezioni delle quote di ritorno pervenute da A.R.I. e di ogni altro movimento contabile.

**7.28** Ogni Consigliere coadiuva la Presidenza e la Segreteria, su loro richiesta, per ogni necessità.

**7.29** I membri del Consiglio Direttivo sono responsabili, ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, nei confronti dell'Associazione, dei creditori sociali, del fondatore, degli associati e dei terzi, ai sensi degli artt. 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis, 2395, 2396 e 2407 c.c. e dell'articolo 15 del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39, in quanto compatibili.

## **ART. 8 – IL COLLEGIO DEI SINDACI**

**8.1** Il Presidente del Collegio dei Sindaci in carica convoca l'Assemblea del Comitato Regionale Lombardia per l'elezione del Collegio dei Sindaci, usualmente in concomitanza con l'elezione del Consiglio Direttivo.

**8.2** Il Collegio dei Sindaci è composto da tre membri effettivi e da un supplente, liberamente scelti e presentati dalle Sezioni Locali, eletti dall'Assemblea tra i suoi partecipanti, con scheda unica, a scrutinio segreto e a maggioranza. Ciascun Delegato dispone di una scheda per la votazione e può indicare fino a due nominativi, al fine di garantire la presenza di eventuali minoranze. Risultano eletti i candidati che hanno preso il maggior numero di voti, a parità di voti riportati si intende votato il candidato con maggior anzianità di iscrizione **A.R.I.**

**8.3** Sono eleggibili i Soci effettivi in regola con il pagamento della quota sociale, che rispondono ai requisiti dell'art. 6 dello Statuto Nazionale ed iscritti alle Sezioni della Regione Lombardia. Non possono essere eletti membri del Collegio dei Sindaci coloro i quali si trovano nella condizione prevista dall'art. 2399 c.c..

**8.4** Non può far parte del Collegio dei Sindaci più di un membro per ciascuna Sezione Locale.

**8.5** In caso di parità di voti riportati si intende votato il candidato con maggior anzianità di iscrizione A.R.I..

**8.6** I Sindaci durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

**8.7** La non partecipazione a tre Assemblee consecutive è motivo di decadenza.

**8.8** Il Collegio dei Sindaci, a sua volta, nomina il proprio Presidente; in caso di indisponibilità, dimissioni o decadenza di un Sindaco il Presidente del Collegio Sindacale provvede alla sua sostituzione con il Sindaco supplente che rimane in carica come sindaco effettivo fino allo scadere del triennio già iniziato. Una ulteriore indisponibilità, dimissione o decadenza fa decadere il Collegio Sindacale e il Presidente del Collegio Sindacale [o del Comitato Regionale] indice nuove elezioni e i nuovi Sindaci restano in carico sino allo scadere del triennio già iniziato. Il Collegio uscente resta in carica fino all'insediamento del nuovo Collegio Sindacale.

**8.9** Il Collegio dei Sindaci:

1. controlla ogni verbale, atto, documento, libro relativo all'Associazione;

2. si assicura che ogni atto degli organi dell'Associazione non sia in contrasto con lo Statuto;
  3. ha il potere di denunciare qualsiasi irregolarità amministrativa e statutaria di A.R.I. C.R.L. ODV e in caso di gravi inadempienze potrà ricorrere al Consiglio Nazionale;
  4. monitora l'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite dell'Associazione;
  5. attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità delle linee guida di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117;
  6. ha facoltà di indire per gravi motivi l'Assemblea Straordinaria dei Delegati di A.R.I. C.R.L. ODV;
  7. convoca l'Assemblea dei Delegati di A.R.I. C.R.L. ODV per le elezioni del Presidente, del Vice-Presidente, del Segretario e del Tesoriere;
  8. provvede a dare per iscritto al Consiglio Direttivo il parere relativo ai regolamenti delle costituenti Sezioni Locali;
  9. può consultare autonomamente il Collegio Nazionale dei Sindaci di **A.R.I.** nonché i Collegi di Sezione;
  10. esercita funzione di controllo sullo svolgimento delle votazioni elettive;
  11. può partecipare alle Assemblee e alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.
- 8.10** Nel caso di decadenza del Consiglio Direttivo, decade anche il Collegio dei Sindaci.
- 8.11** Il Collegio dei Sindaci delibera a maggioranza.

#### **ART. 9 – REVISORI LEGALI DEI CONTI**

- 9.1** L'Associazione dovrà nominare, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, un revisore legale dei conti nel caso in cui superi per due esercizi consecutivi a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000,00 euro; b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 2.200.000,00 euro; c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 unità.
- 9.2** L'obbligo di nomina del revisore legale dei conti viene meno nel caso in cui i limiti individuati dal comma precedente non vengano superati per due esercizi consecutivi.
- 9.3** L'Associazione dovrà nominare un revisore legale dei conti anche nell'ipotesi in cui venga costituito un patrimonio destinato ad uno specifico affare.

#### **ART. 10 – INCARICHI SPECIALI**

- 10.1** Il Consiglio Direttivo di A.R.I. C.R.L. ODV ha facoltà di delegare a Soci delle Sezioni Locali della Lombardia specifici incarichi o di creare Commissioni Consultive o Gruppi di Lavoro per ciascuno degli aspetti dell'attività associativa che riterrà opportuno. Gli incaricati svolgeranno i loro compiti nell'ambito della delega ricevuta e dovranno rendere conto al Consiglio Direttivo del loro operato.

**10.2** Il Consiglio Direttivo dell'Associazione ha, inoltre, la facoltà di conferire incarichi manageriali regionali a propri componenti senza che ciò comporti la surrogazione del componente che ha ricevuto

**10.3** La tenuta dell'inventario sarà attribuita ad un componente del CD ad ogni rinnovo dello stesso.

#### **ART. 11 – MOZIONE DI SFIDUCIA E AZIONE DI RESPONSABILITA'**

**11.1** In qualsiasi momento e qualora venissero meno le motivazioni che hanno portato all'elezione del Consiglio Direttivo in carica, del Presidente, del Vice-Presidente, del Segretario, del Tesoriere, del Collegio dei Sindaci, l'Assemblea dei Delegati, Ordinaria o Straordinaria, può approvare una mozione di sfiducia motivata tendente all'esonero dell'intero Organo ovvero anche di un solo componente degli stessi.

**11.2** La mozione di sfiducia viene votata a scrutinio segreto, anche in seconda convocazione, con le stesse modalità previste per l'elezione del Consiglio Direttivo.

**11.3** La deliberazione è immediatamente esecutiva e deve essere firmata e pubblicata subito dopo la seduta che l'ha adottata.

#### **ART. 12 – SEZIONI LOCALI**

**12.1** Per costituire una nuova Sezione Locale nel territorio di competenza di A.R.I. C.R.L. ODV è necessaria l'adesione di un minimo di 20 Soci effettivi o juniores, ai sensi dell'art. 6 dello Statuto **A.R.I.**, in regola con la quota sociale ed aventi diritto al voto.

**12.2** Il comitato fondatore inoltrerà richiesta scritta al Presidente dell'Associazione con la firma e le generalità di tutti i richiedenti, nonché l'indicazione della Sezione attuale di appartenenza.

**12.3** Il Presidente di A.R.I. C.R.L. ODV verificata la liceità della richiesta e la posizione associativa di ciascun richiedente, emetterà entro trenta giorni dalla richiesta un parere che, se favorevole, avrà carattere di autorizzazione provvisoria al funzionamento della Sezione; se sfavorevole, dovrà essere motivato. Il Presidente informerà il Consiglio Direttivo e il Collegio dei Sindaci.

**12.4** L'autorizzazione definitiva al funzionamento della nuova Sezione Locale sarà posta all'ordine del giorno della prima Assemblea di A.R.I. C.R.L. ODV convocata dopo l'avvenuta richiesta. Unico Organo autorizzato a dare la definitiva autorizzazione è l'Assemblea, sentito il parere favorevole del Collegio dei Sindaci, già informato.

**12.5** L'Assemblea fisserà anche la competenza territoriale della nuova Sezione che entrerà di diritto a far parte dell'Associazione.

**12.6** Nel territorio dello stesso Comune di norma non potrà essere costituita più di una Sezione Locale, salvo specifica delibera dell'Assemblea.

- 12.7** I soci fondatori si intenderanno trasferiti d'ufficio dalla Sezione di origine alla Sezione di nuova costituzione dalla data di autorizzazione da parte dell'Assemblea dell'Associazione e non potranno trasferirsi nuovamente ad altra Sezione prima di tre anni.
- 12.8** Una Sezione, la cui costituzione sia approvata dall'Assemblea di A.R.I. C.R.L. ODV, deve tenere entro trenta giorni dalla data di approvazione una Assemblea di Sezione per:
1. l'elezione del Consiglio Direttivo di Sezione;
  2. l'elezione di un Sindaco o, per le Sezioni con più di cinquanta soci, di un Collegio Sindacale con almeno due membri;
  3. l'approvazione del Regolamento di Sezione
- 12.9** L'esito delle votazioni ed una copia del Regolamento approvato devono essere trasmessi all'Associazione.
- 12.10** Le Sezioni sono obbligate a darsi un proprio Regolamento interno le cui norme non possono essere in contrasto né con lo Statuto di **A.R.I.** né con il presente Statuto. Il Regolamento della Sezione deve essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea di A.R.I. C.R.L. ODV entro tre mesi dalla costituzione definitiva della Sezione. Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale, esaminato il Regolamento della costituenda Sezione Locale, deve renderlo esecutivo con propria deliberazione, salvo emendamenti, onde la Sezione Locale possa essere operativa, sottoponendo la delibera a ratifica nella prima Assemblea utile del Comitato Regionale.
- 12.11** Le Sezioni devono adeguare il proprio Regolamento tutte le volte in cui viene modificato il Regolamento/Statuto Regionale ovvero lo Statuto Nazionale e relativo Regolamento.
- 12.12** Le deliberazioni delle Sezioni Locali non impegnano l'Associazione né politicamente né economicamente.
- 12.13** Le Sezioni Locali devono comunicare ad A.R.I. C.R.L. ODV ogni variazione della composizione del proprio Consiglio Direttivo o del Collegio dei Sindaci entro trenta giorni dall'avvenuta modifica.
- 12.14** Le Sezioni hanno l'obbligo di relazionare sulla propria attività al Consiglio Direttivo di A.R.I. C.R.L. ODV almeno una volta all'anno.
- 12.15** Lo scioglimento delle Sezioni può avvenire: a) di fatto se i componenti della Sezione lo chiedono spontaneamente ovvero per cessazione dell'attività associativa; b) di diritto se per gravi e motivate ragioni l'Associazione con maggioranza qualificata (almeno il 75% dei Soci e delle Sezioni) decide lo scioglimento. Per accertati e documentati comportamenti di membri del Consiglio Direttivo di Sezione lesivi dell'immagine, degli interessi e degli scopi dell'Associazione, il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale, previa opportune verifiche nonché richiesta di controdeduzioni al Presidente di Sezione e previa notifica al Consiglio Direttivo Nazionale e al Collegio Sindacale Nazionale, può procedere allo scioglimento del Consiglio Direttivo di Sezione e, nei casi più gravi, della Sezione.
- 12.16** Il patrimonio della Sezione in via di scioglimento, al netto di eventuali debiti pregressi (patrimonio residuo), verrà redistribuito tra le Sezioni che accolgono i Soci, nei limiti della

divisibilità pro quota considerando i soci effettivi e juniores in regola con il pagamento della quota associativa per l'anno in cui avviene lo scioglimento. Qualora il patrimonio residuo fosse indivisibile si procederà all'alienazione dello stesso ed alla redistribuzione del ricavato pro quota tra le Sezioni, salvo diversi accordi tra le Sezioni beneficiarie o loro rinuncia. Qualora la Sezione venga sciolta senza che alcun Socio confluisca in altra Sezione (estinzione dei Soci) il patrimonio residuo sarà incamerato dal Comitato Regionale Lombardia. Qualora i debiti contratti fossero superiori al patrimonio della Sezione in via di scioglimento la responsabilità su tali debiti ricade sugli Amministratori della Sezione secondo quanto previsto dal Codice Civile.

#### **ART. 13 – SOCI DELL' A.R.I. COMITATO REGIONALE LOMBARDIA ODV**

- 13.1** I Soci **A.R.I.**, vale a dire i soggetti in possesso dei requisiti previsti dagli artt. 5, 6, 7, 8 dello Statuto Nazionale **A.R.I.**, residenti o domiciliati nel territorio della Lombardia fanno parte di una sola Sezione Locale della Regione Lombardia.
- 13.2** La domanda di ammissione ad **A.R.I.** potrà essere inoltrata ad una delle sezioni lombarde presenti sul territorio, che sarà la sola tenuta a esprimere il parere richiesto dallo Statuto.
- 13.3** Ciascun Socio può chiedere l'iscrizione ad una Sezione Locale di altra regione purché nella richiesta indichi il motivo del trasferimento. Il Consiglio Direttivo ha facoltà di respingere la richiesta ove non vi siano accordi di reciprocità con la regione interessata. Un Socio iscritto ad una Sezione Locale di altra regione, avendo domicilio temporaneo in Lombardia, può chiedere all'Associazione di essere iscritto provvisoriamente ad una Sezione Locale lombarda.
- 13.4** Per ogni altro dovere e diritto dei Soci, si fa riferimento allo Statuto di **A.R.I.** ed al suo Regolamento attuativo/integrativo.
- 13.5** I Soci, nell'ambito di A.R.I. C.R.L. ODV hanno i seguenti diritti:
- a. partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente Statuto;
  - b. frequentare i corsi di formazione e specializzazione programmati;
  - c. eleggere gli Organi associativi della propria Sezione Locale di appartenenza;
  - d. chiedere la convocazione dell'Assemblea dei Delegati nei termini previsti dal presente statuto;
  - e. chiedere e controllare i libri sociali obbligatori;
  - f. esercitare i diritti previsti dall'art. 11 dello Statuto di **A.R.I.**
- 13.6** I Soci che rivestono la qualifica di Delegato di Sezione hanno il diritto di voto nell'Assemblea dei Delegati e possono essere eletti per ricoprire le cariche di A.R.I. C.R.L. ODV.
- 13.7** In ragione dell'appartenenza all'Associazione, i Soci hanno i seguenti obblighi:
- a. essere in regola con la quota associativa;
  - b. rispettare le norme del presente Statuto;
  - c. prestare la loro opera in modo personale, spontaneo e gratuito rifiutando qualsiasi forma di remunerazione che venisse loro offerta; ai Soci possono solo essere, eventualmente,

rimborsate dall'Associazione le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro i limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea dei Delegati;

- d. conoscere e rispettare i provvedimenti deliberati dagli Organi dell'Associazione;
- e. non compiere atti che danneggino gli interessi e l'immagine dell'Associazione;
- f. non rivelare o diffondere le notizie e le informazioni di cui venissero a conoscenza nello svolgimento della propria attività in favore di Enti o Pubbliche Autorità.

**13.8** I Soci iscritti possono aderire volontariamente al gruppo interno specialistico denominato A.R.I. R.E..

**13.9** I Soci che decidono di svolgere attività di volontariato per il perseguimento degli scopi dell'Associazione indicati nel presente Statuto, si adopereranno in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli Organi associativi nello svolgimento delle loro funzioni.

**13.10** L'attività di volontariato non sarà retribuita in alcun modo. Al Socio che presterà attività di volontariato potranno essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

**13.11** Le spese di cui ai commi precedenti sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, purché non superino l'importo di € 10,00 giornalieri e € 150,00 mensili e l'Organo associativo competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

**13.12** Ai sensi dell'art. 17, comma 5, D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, la qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

**13.13** Ai sensi dell'art. 17, comma 7, D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, le disposizioni di cui al Titolo III di tale Codice, relativo all'attività di volontariato, non si applicano agli operatori volontari del servizio civile universale, al personale impiegato all'estero a titolo volontario nelle attività di cooperazione internazionale allo sviluppo, nonché agli operatori che prestano le attività di cui alla Legge 21 marzo 2001 n. 74

**13.14** A.R.I. C.R.L. ODV si impegna ad assicurare i Soci che presteranno attività di volontariato contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

**13.15** La qualifica di Socio A.R.I. C.R.L. ODV si perde per morte, recesso, esclusione e mancato rinnovo all'Associazione nazionale (A.R.I.).

**13.16** L'esclusione del Socio può essere Comminata dal Consiglio Direttivo in caso di:

- a. violazione degli obblighi previsti dallo Statuto di **A.R.I.** o dallo Statuto di A.R.I. C.R.L. ODV, delle delibere o dei provvedimenti dell'Associazione;
- b. morosità;
- c. danni ai beni dell'associazione;
- d. lesione accertata giudizialmente con sentenza passata in giudicato dell'immagine di A.R.I. – C.R.L. ODV..

**13.17** Nelle more della procedura di esclusione, in via cautelare ed urgente, il Consiglio Direttivo può sospendere il Socio per un tempo non superiore a sei mesi.

**13.18** La procedura di esclusione del Socio è disciplinata dagli artt. 12, 13, 14 e 15 dello Statuto **A.R.I.** cui si fa esplicitamente rimando e che devono intendersi integralmente trascritti e richiamati.

#### **ART. 14 – AMMISSIONE DEI SOCI AL GRUPPO A.R.I. R.E.**

**14.1** Il gruppo A.R.I. R.E., previsto dall'art. 3, comma 3, l. d), è un gruppo interno ad A.R.I. C.R.L. ODV che promuove specificamente l'attività di volontariato di Protezione Civile nel settore delle Radiocomunicazioni alternative d'Emergenza anche al di fuori della Lombardia.

**14.2** I Soci membri di A.R.I. R.E. prestano la loro opera a titolo gratuito e non ricevono alcun compenso per l'attività svolta.

**14.3** L'iscrizione al gruppo è annuale e non comporta il pagamento di una quota associativa ulteriore rispetto a quella annuale di iscrizione ad **A.R.I.**

**14.4** Il Presidente dell'Associazione nomina tra i Soci con doti di esperienza e conoscenza delle radiocomunicazioni d'emergenza il Responsabile Regionale di A.R.I. R.E.. La carica di responsabile regionale A.R.I. R.E. ha durata per tutto il mandato del Consiglio Direttivo di A.R.I. – C.R.L. ODV

#### **ART. 15 – DENUNCIA AL TRIBUNALE E AI COMPONENTI DELL'ORGANO DI CONTROLLO**

**15.1** Ai sensi dell'art. 29 D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, almeno un decimo degli associati, l'organo di controllo (Collegio Sindacale), il soggetto incaricato della revisione legale dei conti ovvero il Pubblico Ministero possono agire ai sensi dell'art. 2409 c.c., in quanto compatibile.

**15.2** Ogni Socio ovvero almeno un decimo dei Soci nel caso in cui A.R.I. C.R.L. ODV conti più di 500 associati, può denunciare i fatti che ritiene censurabili all'organo di controllo (Collegio Sindacale), se nominato, il quale deve tener conto della denuncia nella relazione all'Assemblea. Se la denuncia è fatta da almeno un ventesimo dei Soci, l'organo di controllo (Collegio Sindacale) deve agire ai sensi dell'art. 2408, secondo comma, c.c..

#### **ART. 16 – LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI**

**16.1** In adempimento alle disposizioni dell'art. 15 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, oltre alle scritture previste negli artt. 13, 14 e 17, comma 1, di tale Codice del Terzo Settore, A.R.I. C.R.L. ODV dovrà tenere:

1. il libro dei Soci e dei Soci volontari;
2. il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
3. il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, del Collegio Sindacale e di eventuali altri Organi associativi.

**16.2** I libri di cui al comma precedente ai numeri 1) e 2) sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo; i libri di cui al numero 3) sono tenuti dall'Organo a cui si riferiscono.

**16.3** I Soci in regola con il versamento della quota associativa hanno diritto di esaminare i libri di cui al comma 1) previa richiesta scritta inviata a mezzo lettera raccomandata a/r o via PEC all'Associazione.

## **ART. 17 – PATRIMONIO E BILANCIO**

**17.1** L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- a. quote sociali spettanti ad A.R.I. C.R.L. ODV della quota **A.R.I.**;
- b. contributi degli aderenti;
- c. contributi di privati;
- d. contributi dello Stato, di Enti o di Istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- e. contributi di organismi internazionali;
- f. donazioni e lasciti testamentari;
- g. rimborsi derivanti da convenzioni;
- h. entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

**17.2** Il patrimonio del Comitato Regionale è composto da: a) materiali ed attrezzature acquistate con i fondi del Comitato Regionale; b) le risorse di cui al comma precedente; c) eventuali eccedenze attive del bilancio destinate al patrimonio dall'Assemblea.

**17.3** Il patrimonio del Comitato Regionale deve essere amministrato con la diligenza del buon padre di famiglia. È fatto obbligo a tutti i componenti del Consiglio Direttivo al termine del loro mandato (per qualsiasi motivo sia terminato) di fornire tutte le informazioni in proprio possesso al Consiglio Direttivo subentrante al fine di permettere una gestione del patrimonio stesso senza interruzioni o pregiudizio. Il mancato rispetto di tale obbligo può comportare la richiesta di sanzioni a carico del Socio decisa dall'Assemblea che delibera a maggioranza delle Sezioni.

**17.4** Di tutti i beni appartenenti al patrimonio dell'Associazione è fatto un apposito inventario a cura di un consigliere nominato dal C.D. che viene approvato annualmente dall'Assemblea ai sensi dell'art. 5, comma 9, del presente Statuto.

**17.5** Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

- 17.6** È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. La gestione del patrimonio è comunque soggetta alle disposizioni dell'art. 8 D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.
- 17.7** È fatto obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
- 17.8** In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato è tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.
- 17.9** L'esercizio finanziario dell'Associazione comincia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno ed il bilancio è redatto dal Consiglio Direttivo, vidimato dal Collegio Sindacale che provvederà a sottoporlo entro il mese di marzo all'Assemblea dei Delegati per l'approvazione.
- 17.10** Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, l'Associazione dovrà redigere il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri di A.R.I. C.R.L. ODV e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale, e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.
- 17.11** Nel caso in cui il bilancio preveda ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori ad € 220.000,00 potrà essere redatto nella forma del rendiconto per cassa, così come previsto dall'art. 13, comma 2, del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117. Diversamente il bilancio verrà redatto con le modalità previste dagli artt. 13 e 14 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e dalla normativa di riferimento.
- 17.12** In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio verrà devoluto alle Sezioni Locali della Lombardia, salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

#### **ART. 18 – RINVIO ED INTERPRETAZIONE AUTENTICA**

- 18.1** Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento allo Statuto Nazionale **A.R.I.** e al suo Regolamento attuativo, al Codice Civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.
- 18.2** In caso di dubbi sulla interpretazione del presente Statuto l'Assemblea, unica interprete dello stesso, decide l'interpretazione da fornire alle norme controverse e delibera contestualmente

l'eventuale modifica dell'articolo al solo fine di renderne chiara l'esegesi, con votazione palese nel corso della seduta ordinaria o straordinaria, a condizione che sia presente la maggioranza delle Sezioni e la rappresentanza della maggioranza dei Soci della Regione.

#### **ART. 19 – NORMA TRANSITORIA**

**19.1** Le Sezioni esistenti alla data di entrata in vigore del presente Statuto si considerano legalmente costituite e assolte da ogni obbligo costituzionale verso il Comitato Regionale, con l'obbligo di presentare le modifiche dei rispettivi Regolamenti di Sezione entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente Statuto, recependo le modifiche introdotte dallo stesso.

**19.2** Gli Organi dell'Associazione, come attualmente in carica, vengono confermati per il triennio in corso ovvero fino alla loro scadenza naturale al 31/12/2022.

#### **ART. 20 – DISPOSIZIONI FINALI**

**20.1** Il presente Statuto è stato letto e approvato con ratifica dall'Assemblea Ordinaria dei Delegati regionali della Lombardia riunitasi a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ e sostituisce il precedente regolamento approvato in Milano il 15/10/2012

